

*Nell'informativa si deve dare evidenza agli elementi qualitativi. I principi Oic fanno da guida*

# Bilanci, in nota integrativa spazio ai come, quanto e perché

Pagina a cura

DI GIOVANNI VALCARENGLI  
E RAFFAELE PELLINO

**N**ella nota integrativa spazio alla chiarezza e alla rappresentazione veritiera e corretta dei dati di bilancio. L'organo amministrativo, infatti, è tenuto a fornire un commento ai dati di stato patrimoniale e conto economico e alle relative variazioni (funzione esplicativa) nonché dare evidenza delle informazioni di carattere qualitativo che, per la loro natura, non possono essere fornite dagli schemi di bilancio (funzione integrativa). Un discorso a parte merita poi il principio di "rilevanza", entrato nella disposizione di cui all'articolo 2423, comma 4 c.c.. Con lo standard Oic 11 è stato chiarito che il presupposto giuridico dell'obbligo di fornire una informativa in nota integrativa è rappresentato dalla decisione, consapevole, di derogare a una statuita regola contabile, sempreché gli effetti della deroga siano irrilevanti. Il redattore di bilancio, quindi, nel dare evidenza in nota integrativa delle proprie scelte contabili dovrà indicare anche le "motivazioni" sottostanti la facoltà di deroga. Assumono particolare rilevanza, ai fini dell'informativa al bilancio 2024, le disposizioni su: a) la possibilità di sospendere gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali; b) la possibilità di non svalutare i titoli iscritti nell'attivo patrimoniale. Riguardo al punto a), per

i bilanci in chiusura, non trova più applicazione il regime derogatorio di cui all'articolo 60, commi da 7-bis a 7-quinquies del dl n.104/2020. Questo, ha consentito, ai bilanci degli esercizi 2020-2023, la sospensione dell'ammortamento civilistico delle immobilizzazioni materiali e immateriali. Così, benché la facoltà di ricorrere alla deroga non sia prevista per l'esercizio 2024, qualora l'impresa vi abbia aderito in passato, occorre monitorare gli effetti sul bilancio in chiusura in quanto la sospensione implica una rideterminazione delle quote di ammortamento degli esercizi successivi. La quota di ammortamento non effettuata è imputata al conto economico relativo all'esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno. Negli esercizi successivi alla sospensione, quindi, occorre procedere alla liberazione della riserva indisponibile costituita a seguito della sospensione e al riassorbimento della relativa fiscalità differita. Tenuto conto di ciò, in nota integrativa occorre monitorare l'importo della corrispondente riserva indisponibile, in ragione del suo eventuale assorbimento. In merito al punto b), invece, il regime derogatorio è stato prorogato al 2024 dal dm 23/9/2024. La deroga consente di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio aziendale in base al valore di iscrizione, come risultante dall'ultimo bi-

lancio approvato, anziché al "minor" valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Come per il passato, il regime derogatorio trova la sua ragion d'essere nel "permanere di una situazione di volatilità dei corsi e quindi di turbolenza dei mercati finanziari". È possibile, anche nei bilanci 2024, evitare la svalutazione dei titoli in base al valore desumibile dall'andamento del mercato (poco attendibile considerata, appunto, la situazione di turbolenza dei mercati) che caratterizza il regime ordinario di cui all'articolo 2426 comma 1 n. 9 c.c.. Si può continuare ad adottare il criterio ordinario di valutazione, le cui modalità operative sono disciplinate dal documento interpretativo Oic 11 e, per le imprese del settore assicurativo, dal regolamento Ivass 52/2022. Sul piano oggettivo, la norma è applicabile a tutti i titoli del portafoglio non immobilizzato ovvero a specifici titoli, ancorché emessi dal medesimo emittente, ma di specie diversa, motivando la scelta. In nota integrativa, oltre all'informativa prevista dagli standard Oic 20, 21 e 28, le società sono tenute a fornire precise informazioni riguardo: le modalità con cui ci si è avvalsi della stessa, indicando i criteri adottati per l'individuazione dei titoli; la differenza tra il valore dei titoli iscritti in bilancio e il valore desumibile dall'andamento del mercato; le "motivazioni" in base alle quali si è ritenuto la perdita temporanea.

© Riproduzione riservata



DS6901

DS6901

## In chiaro errori degli esercizi precedenti e correzioni

Con l'individuazione di errori rilevanti commessi in esercizi precedenti, necessaria una chiara ed esaustiva informativa in nota integrativa. In tale documento, infatti, devono essere fornite precise informazioni circa l'errore commesso, l'ammontare della correzione operata per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico nonché la motivazione che l'ha generata.

Lo standard contabile, in particolare, aggancia tale obbligo informativo alle disposizioni:

a) dell'articolo 2423, co. 4 del codice civile, nel quale il legislatore, pur consentendo di non "rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta", chiede comunque di illustrare

in nota integrativa i criteri attuativi di tale disposizione;

b) l'articolo 2423-ter, comma 5 del codice civile secondo cui "se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa".

Di converso, in presenza di errori "non rilevanti", l'Oic 29 non fornisce alcuna indicazione. Ciò potrebbe giustificare la mancata indicazione in nota integrativa di informazioni al riguardo; tuttavia, appare più corretto fornire evidenza delle sopravvenienze correlate alla correzione di errori non rilevanti. Per quanto riguarda i bilanci redatti in forma abbreviata, la nota integrativa deve fornire le informazioni richieste dalle norme codi-

cistiche per i bilanci ordinari (ossia, la descrizione dell'errore, ammontare della correzione e le motivazioni).

Discorso diverso per le microimprese: queste sono esonerate dalla redazione della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16) del codice civile. Risulta, comunque, possibile aggiungere alla struttura minima del bilancio qualsiasi ulteriore informazione che possa essere ritenuta utile al lettore. Le microimprese che redigono la nota integrativa, invece, sono tenute ad applicare quanto previsto per i bilanci redatti in forma abbreviata. Un ulteriore aspetto di cui tener conto concerne l'imputazione temporale dell'errore. Il documento Oic 29 (al punto 47) osser-

va che la correzione di un errore deve essere rilevata in bilancio nel momento in cui lo stesso viene individuato e, allo stesso tempo, sono disponibili le informazioni e i dati per il suo corretto trattamento; così, in presenza di un errore, è possibile sostenere che la sua correzione possa essere effettuata nel bilancio di individuazione dello stesso e non in quello cui l'errore si riferisce. Le correzioni degli errori, si ricorda, si distinguono dai cambiamenti nelle stime contabili: queste ultime, per loro natura, sono approssimazioni che necessitano di una modifica se si viene a conoscenza di informazioni aggiuntive. Per esempio, l'utile o la perdita rilevato a seguito di una risoluzione di un evento incerto non rappresenta la correzione di un errore.

— © Riproduzione riservata —

## I passaggi operativi

DS6901

DS6901

<b>Sospensione ammortamenti</b>	Nella nota integrativa è opportuno tenere monitoraggio delle modifiche agli importi della riserva indisponibile, in relazione agli assorbimenti connessi al transito a conto economico delle quote recuperate
<b>Valutazione titoli del circolante</b>	La deroga può riguardare tutti i titoli presenti nel portafoglio non immobilizzato ovvero specifici titoli. In nota integrativa le società che si avvalgono della deroga sono tenute a fornire informazioni riguardo: <ul style="list-style-type: none"><li>• le modalità con cui ci si è avvalsi della stessa, indicando i criteri adottati per l'individuazione dei titoli</li><li>• la differenza tra il valore dei titoli iscritti in bilancio e il valore desumibile dall'andamento del mercato</li><li>• le "motivazioni" in base alle quali si è ritenuto la perdita temporanea</li></ul>
<b>Cambiamento di stima</b>	La modifica del piano di ammortamento per avvenuti mutamenti nelle condizioni originarie costituisce un cambiamento di stime contabili. Il piano di ammortamento deve essere periodicamente rivisto per verificare se sono intervenuti cambiamenti tali da richiedere una modifica delle stime effettuate